

WEBINAR

«I lavori pubblici ai tempi del COVID-19»

**LA QUALIFICAZIONE SOA AI TEMPI DEL
“COVID 19”**

Roma, 8 maggio 2020

Sospensione istruttoria SOA 1/3

- **Comunicato del Presidente del 4 marzo 2020**



- **preso atto d.p.c.m. del 25 febbraio 2020** - Ulteriori disposizioni attuative del **d.l. 6/2020**, *recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, e dell'istanza di GeneralSOA,
- **tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020**, sono sospesi, i **termini dell'istruttoria da parte della SOA**, che può estendersi **fino ad un massimo di 150 gg** in luogo dei 90 previsti dall'art. 76 del DPR n. 207/2010 (si tratta di 60 giorni in più).

Sospensione istruttoria SOA 2/3

- **Al fine di usufruire di detta sospensione, l'impresa attestanda:**
 - presenta richiesta motivata alla SOA e deve rientrare tra quelle che abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche.
 - *Si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esser riscontrati dagli uffici del Comune.*
 - Richiesta inizialmente limitata alle cd zone rosse, ma successivamente estesa con riferimento a tutta l'Italia con **Delibera Consiglio ANAC del 17 marzo 2020.**

Sospensione istruttoria SOA 3/3

- Per quanto riguarda le **SOA**, a queste ultime è richiesto di:
 - *“valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”*;
 - trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020*) **l’elenco delle imprese richiedenti.**

Dal 17 marzo l’ANAC tace sulle SOA

- **Cfr.* termine esigenza COVID-19?

Art. 103 co.2 L. Cura Italia 1/2



- Tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

...E LA SOA?

Art. 103 co.2 L. Cura Italia 2/2



- La *ratio* della proroga degli atti emanati in scadenza nel periodo emergenziale è quella di **rimediare alle difficoltà di tutte quelle PA** che, per la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro, non sono in grado di svolgere le funzioni che gli sono proprie.
- **Le SOA:**
 - **codice ATECO mai sospeso (Cod. 74 «Attività professionali, scientifiche e tecniche»)**
 - organismi di diritto privato, che svolgono funzioni di natura pubblicistica, **autorizzati dall'ANAC, che garantisce la rispondenza ai livelli standard di qualità anche tramite ispezioni.**

Posizioni ANAC sul Covid-19

- **...L'ANAC non si è espressa sulle SOA nel:**
 - **Recepimento dell'art. 103 del Cura Italia (Com. Pres. 9/4/2020)**
 - **Esonero per le SA e gli OE (non delle SOA) per il 2020 dalla contribuzione ad ANAC (Atto di segnalazione - Delib. n. 289 del 1/4/2020)**
 - **Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica (Delib. 312 del 9/4/2020)**

SOA: attività ordinaria

Validità delle attestazioni

ATTESTATO SOA

Attestato SOA (Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici) - (ai sensi del D.P.R. 345/2003)

Il presente attestato è rilasciato dalla SOA (Società per Azioni) in base ai dati forniti dal richiedente e ai risultati della verifica effettuata dalla SOA.

Il presente attestato è valido per la durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 3 (tre) anni, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 1 (uno) anno, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 6 (sei) mesi, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 3 (tre) mesi, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 1 (uno) mese, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 15 (quindici) giorni, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 7 (sette) giorni, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 3 (tre) giorni, a partire dalla data di rilascio.

Il presente attestato è valido per la durata di 1 (uno) giorno, a partire dalla data di rilascio.

- In mancanza di ulteriori indicazioni da parte dell'ANAC, resta fermo il comunicato 4 marzo u.s. con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni, ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell'attestato, per la quale vige l'ordinario termine.

– quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni.

Ultravigenza SOA

- **Secondo il principio di ultravigenza dell'attestato scaduto il contratto per il rinnovo dell'attestazione deve:**
 - essere stato **stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale** in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (nella verifica almeno prima della scadenza stessa);
 - portare al rilascio della **nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva** per stipula del contratto di appalto;
 - In mancanza di tali condizioni, **l'impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito di idonea attestazione**

Ulteriori possibili problemi

- Nel comunicato del 4 marzo, l'Autorità ha ribadito il principio per cui **un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma rimane l'imprescindibile presupposto dell'iter di qualificazione.**

Nessuna semplificazione per l'attestazione SOA

- Possibili problemi:
 - **CEL**
 - **Patentini**
 - **qualità ISO 90001 (?)**



Emissione del CEL

ALLEGATO B – SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA		PROTOCOLLO	
Quadro 1 Dati del bando di gara			
Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(codice fiscale)
		INDIRIZZO (Via... n. Civico) (Cap. Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale:	(codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(Oggetto)	CIG	(codice CIG dell'appalto)
Importo a base d'Asta	(Importo inclusi oneri di sicurezza)	Importo Oneri di Sicurezza	(Importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
CATEGORIA PREVALENTE		(Codice Cat)	
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice e Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	in cifre	in lettere
(Codice e Cat n)	(Declaratoria Cat n)	in cifre	in lettere

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ¹⁾					
(tipo soggetto)					
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO					
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA	CF	SEDE	RUELE ²⁾	% PARTECIPAZIONE ³⁾
1	(ragione sociale impresa 1)	Sua sede (codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(sesto impresa)	ris
n	(ragione sociale impresa n)	Sua sede (codice fiscale impresa n)	(indirizzo sede legale)	(sesto impresa)	ris

¹⁾ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

²⁾ Indicare se singola, mandataria o mandataria, consorzio

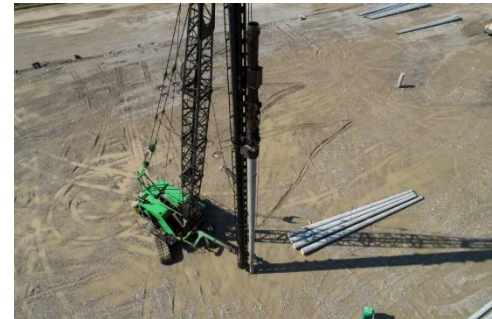
³⁾ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

- **Comunicato del Presidente ANAC del 9 aprile 2020**, avente ad oggetto l'aggiornamento della delibera n. 268 del 19 marzo 2020.

– Fino a nuove comunicazioni, l'obbligo per la stazione appaltante di **emettere il Certificato esecuzione lavori** (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'operatore economico) è **portato a 90 giorni** (in deroga alla Deliberazione ANAC n. 24 del 23 maggio del 2013).

Patentini 1/2

- A seguito del blocco delle attività didattiche, di cui al DL cd. “Cura Italia”, **sono fermi i corsi per il rilascio dei patentini per “macchine complesse”** del personale qualificato, necessari per la qualificazione SOA nelle categorie
 - **OS20-B (indagini geognostiche),**
 - **OS21 (fondazioni/consolidanti),**
 - **OS35 (perforazioni orizzontali).**
- Le imprese con personale privo del suddetto patentino, in mancanza di alternative, sono costrette ad espungere le suddette categorie dalla nuova attestazione.



Patentini 2/2

- **Nel rinnovo del patentino**, Formedil richiede di accertare *in primis* le **condizioni fisiche del lavoratore** e la continuità lavorativa (24mm nel quinquennio) o corso di aggiornamento di 16 ore.

Si potrebbe collegare, in via interpretativa, la scadenza dei suddetti patentini **all'art. 103 cit.**, prorogandone la **scadenza fino a 90gg dalla cessazione dell'emergenza**.

- **Nel conseguimento del patentino non sussiste prova delle abilità pratiche** del soggetto a muovere e utilizzare le suddette macchine.

Non sembrerebbe possibile una soluzione interpretativa.

DPCM 26 aprile 2020



- Nella cd. FASE 2, sono state adottate **nuove misure di contenimento** e gestione del contagio da **Covid-19**, che
 - tengono conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico.
 - sono applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio al 17 maggio p.v., prevedono, tra l'altro, la **ripartenza delle attività edili**.
- **Continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni**, anche d'intesa con il Ministro della salute, **relativamente a specifiche aree del territorio regionale**.

Allegato 3



- **L'Allegato 3 continua ad indicare le attività permesse** attraverso il richiamo al relativo codice di **classificazione ATECO**.
- Il codice ATECO - utilizzato per l'apertura di nuove partite IVA e nell'ambito della sicurezza sul lavoro - **è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica**.
- L'elenco dei codici non sospeso di cui all'Allegato 3 **può essere modificato con decreto** del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

Codice ATECO 41

- Con la riformulazione è ammesso il Codice ATECO relativo all'edilizia:
 - 41. Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (OG1), e conseguentemente incluso anche il codice ATECO e, quindi, anche il 41.20, concernente il **restauro di edifici storici e monumentali**, riservata **alle imprese qualificate nella categoria SOA OG2**.
 - 90.03.02 (opere d'arte), riconducibili alla categoria SOA **OS2-A**, relativa agli interventi su beni mobili e superfici decorate (**Decreto MISE 4 maggio 2020**)

Codice ATECO 42

- Con l'ammissione dell'intero codice ATECO 42 costruzione di **opere di pubblica utilità**, ripartono i lavori di costruzione:
 - 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
 - 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca.
- Dopo l'iniziale esclusione, con il DPCM 10 aprile 2020, erano già state riammesse, grazie ad un mirato intervento dell'ANCE le **opere idrauliche** (codice ATECO 42.91)

Codice ATECO 43

- Con l'ammissione dell'intero codice ATECO 43 **ripartono i lavori di costruzione specializzati e non solo gli impianti già ammessi**, ma anche tra le diverse attività quelle di:
 - Demolizione;
 - Trivellazioni e perforazioni;
 - lavori di completamento e di finitura degli edifici;
 - Realizzazione di coperture;
 - Noleggio di gru ed altre attrezzature **con operatore** per la costruzione o la demolizione ...

Codici 77 e altri codici sospesi

- Con il **DECRETO MISE 4 maggio 2020** sono stati altresì inseriti i codici ATECO:



- 77.12 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
 - 77.32 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile a freddo ossia senza conducente.
- Per tutte le attività produttive sospese, è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali** per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché di pulizia e sanificazione.

ATECO e SOA 1/3

- Non sussiste uno stretto legame tra codici ATECO e attestazioni SOA dell'impresa, in quanto questa potrebbe svolgere più attività e avere un solo codice ATECO.
- La giurisprudenza dà una **lettura “contenutistica” alla descrizione della professionalità riportata nell'iscrizione alla CCIAA**, per cui il codice ATECO non esaurisce tutte le attività svolte dall'impresa.
- La **funzione** dell'indicazione dei suddetti codici è **prevalentemente statistica**, senza alcun rilievo sulla connotazione dell'attività effettivamente svolta in via prevalente o accessoria .

ATECO e SOA 2/3

- Nel Codice dei contratti pubblici, **l'iscrizione camerale è assunta a requisito di idoneità professionale**, e, nei lavori, tale requisito è **verificato dalla SOA** nel corso della procedura di qualificazione, con il rilascio di un **attestato articolato in tipologie (categorie) di opere**.
- L'utilità sostanziale è di **filtrare l'accesso agli appalti pubblici ai soli operatori economici forniti di una professionalità** coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico.

ATECO e SOA 3/3

- **La SOA utilizza l'oggetto sociale**, inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi nelle attività comprese nello stesso.
- **Il termine di riferimento per l'applicazione dell'Allegato 3 *cit.* non può che essere l'oggetto del contratto di appalto**, evincibile dal complesso delle prestazioni in esso previste e riferibile ad uno dei codici ATECO delle attività consentite.
 - Indipendentemente dalla tipologia soggetto che esegue l'appalto: Imp. singola, Consorzio od ATI.

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!**